

Verbale di Assemblea
Adeguamento atto costitutivo del "CRT FITEL ABRUZZO L'AQUILA
Club Sci-Muniti" C.F.: 93043860662

In data 15 Ottobre 2020, alle ore 18, in Via Amiternum 41 - L'Aquila, su convocazione telematica, per le vie brevi e mediante affissione in bacheca, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci, in seconda convocazione, del CRT FITEL ABRUZZO L'Aquila, Club Sci-Muniti, per discutere ed approvare il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dalla Legge 106/2016 e dal D.Lgs. 117/2017, (Codice del Terzo Settore) assumendo la denominazione "APS FITEL ABRUZZO L'AQUILA CLUB SCI-MUNITI". Essa assume la veste di associazione non profit ed adegua il proprio statuto alla legge 106/2016 e al D.Lgs. 117/2017 e, nelle more della applicazione delle suddette norme, lo statuto tiene anche conto di quanto previsto dal D. Lgs 460/1997 e dalla legge 383/2000 con la caratteristica di Associazione di Promozione Sociale (APS) ed Ente del Terzo Settore (ETS). Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ad uno degli albi di APS già esistenti, l'acronimo "APS" diventerà parte integrante della denominazione sociale della associazione.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il sig. Mario Celi il quale accettando l'incarico, nomina quale segretario ed estensore del seguente verbale il sig. Angelo De Nicola. Il presidente dell'assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'associazione senza fini di lucro. . In particolare la associazione si propone di esercitare, in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ulteriori motivi vanno ricercati nella necessità di garantire uno spazio di libero confronto, di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, aperto e democratico in cui gli associati che lo desiderino possano sviluppare le proprie aspirazioni, nelle ragioni di quello "stare insieme" posto alla base delle esigenze associative ed impegnarsi, in particolare, nell'attiva promozione e diffusione delle attività inerenti il tempo libero, della cultura e dello Sport .

Il presidente dell'assemblea dà lettura dello statuto, che è parte integrante del presente atto, e che dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Lo statuto associativo stabilisce in particolare che l'adesione all'associazione è libera, che il funzionamento è basato sulla volontà democratica espresso dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

L'assemblea delibera inoltre che l'associazione venga denominata "APS FITEL ABRUZZO L'AQUILA - Club Sci-Muniti" e che la sua sede legale provvisoria venga fissata in Via Amiternum, 41 - L'Aquila.

Infine si passa all'elezione dei componenti il consiglio direttivo nelle persone dei signori

1 Mario Celi (Presidente)

2 Angelo De Nicola (Vice Presidente)

3 Valter Moca (Segretario Tesoriere)

Si passa poi all'elezione dei componenti il collegio dei revisori nelle persone dei signori:

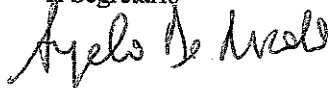
1. Giorgio Di Carlo (Presidente)

2. Giacomo Bonanni (Componente)

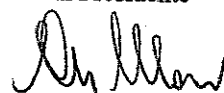
3. Isabella Celi (Componente Segretaria)

Non essendovi null'altro da deliberare, il presidente scioglie l'assemblea alle ore 19,00.

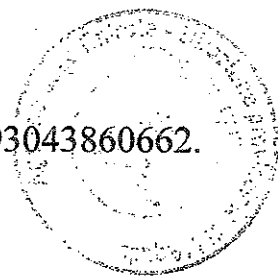
Il Segretario



Il Presidente



Statuto di Associazione
“APS FITEL ABRUZZO L’AQUILA – Club Sci-Muniti”. C.F.: 93043860662.



Sede, costituzione, durata, oggetto sociale

Art.1 E' costituita l'associazione “APS FITEL ABRUZZO L’AQUILA – Club Sci-Muniti” Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/ 2000. Essa assume la veste di Associazione di Promozione Sociale (APS) **Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ad uno degli albi di APS già esistenti, l'acronimo “APS” diventerà parte integrante della denominazione sociale della associazione.**

Art.2 L'associazione ha sede provvisoria in L'Aquila, in Via Amiternum, 41 e ha durata a tempo indeterminato. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' tuttavia ammesso il rimborso di spese eventualmente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività. L'Assemblea potrà stabilire e/o fissare dei limiti delle spese per le attività.

Art. 3 L'associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Art. 4 Principi e Scopi Generali della Associazione

L'associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale :

- a) Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche di interesse sociale, teatrale, fotografico, cinematografico, museale, archeologico;
- b) Promozione e organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- c) Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;
- d) Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.
- c) promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci.

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci e In particolare esercitare, in via principale attività di interesse generale di perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Per raggiungere gli scopi sociali, l'associazione si affilia alla FITeL e può aderire ad iniziative promosse da altri Circoli anche aziendali o associazioni con gli stessi scopi sociali.

Soci

Art. 5 Possono essere soci dell'associazione tutti i cittadini Italiani o residenti sul territorio Italiano che condividano le motivazioni e gli scopi dell'Associazione stessa.

I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell'associazione con il pagamento della relativa quota sociale. Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, **e che siano iscritti da almeno tre mesi**, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. **I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la patria potestà.**

Diritti e doveri dei Soci

Art. 6 Le domande di iscrizione saranno presentate al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettare o respingere.

In caso di mancata accettazione ne sarà data comunicazione motivata, al richiedente entro 30 giorni.

Sarà facoltà dei richiedenti ricorrere, contro l'avverso al collegio dei Probiviri o in assenza al Collegio dei revisori dei conti entro 30 giorni.

L'appartenenza all'Associazione implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

- a) Frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione.
- d) Partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati.
- e) Esaminare i libri sociali
- f) Possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui l'ART aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con lo stesso.

Tutti i Soci sono tenuti a comunicare all'Associazione ogni modificazione dei requisiti previsti all'Art. 5 del presente Statuto.

Art. 7 E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall'associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l'esclusione, come stabilito dal successivo art. 10.



Art. 8 I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'associazione, di avere libero accesso ai libri sociali nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

Art. 9 I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal consiglio direttivo ed all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 10 I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento ai probiviri se eletti o al collegio dei revisori dei conti che nella occasione assumono i compiti propri del collegio dei Probiviri.

Organi dell'Associazione

Art. 11 Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- Il Presidente (o la Presidenza);
- Il Collegio dei Sindaci (se eletto)
- Il Collegio dei probiviri (se eletto)

Art. 12 L'assemblea dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'associazione almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

La assemblea ordinaria dei soci:

1. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
2. Nomina e Revoca i revisori dei conti quando previsti;
3. Approva il bilancio;
4. Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
5. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

La assemblea Straordinaria:

- 1) Delibera sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;



2) Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione:

Art. 13 L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente del consiglio direttivo almeno una volta l'anno. Essa è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, elegge e revoca il consiglio direttivo, approva il bilancio consuntivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'associazione e pubblicate sul sito durante i dieci giorni che seguono l'assemblea.

Art. 14 L'assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il consiglio direttivo o il suo presidente lo ritengano necessario, ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

Art. 15 In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, la assemblea straordinaria anche in seconda convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione.

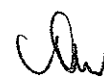
Art. 16 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 17 Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di sette, eletti dall'assemblea ordinaria fra i soci e resta in carica per tre anni. I membri del consiglio sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il presidente (se ciò non è avvenuto in sede di assemblea).

Art. 18 Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal segretario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art. 19 il consiglio direttivo:



- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- è responsabile della gestione amministrativa;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 20 Al presidente del consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell'associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l'assemblea ordinaria e il consiglio direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'associazione. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano ad un consigliere delegato dallo stesso consiglio direttivo.

Art. 21 Il Collegio Sindacale (se eletto). Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti nell'assemblea dei soci.

Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.

Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione elegge un Presidente

Art. 22 Il Collegio dei Probiviri (se eletto):

- a) La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l'Associazione, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.
- b) Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività dell'Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.
- c) Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all'Assemblea.
- d) Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci Revisori.
- e) Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Patrimonio dell'Associazione

- a) **Art. 23** Il patrimonio sociale del Circolo è costituito da:
 - Quote associative.



Disposizioni finali

Art. 29 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il Segretario

Agelo Pedersoli

Il Presidente

John Miller

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di L'Aquila
Registrato a L'Aquila il 22-10-2020 1439 Serie 3
Costi € Esente



Giovanni Schina